

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Assegno divorzile parametrato al tenore di vita: Corte di Appello di Napoli contro la Cassazione

Articolo di Chiara FABIANI

INQUADRAMENTO

L'assegno di divorzio: l'istituto giuridico e la sua determinazione

La legge 1 dicembre 1970 n.898 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del divorzio ossia lo scioglimento del matrimonio. Da tale fattispecie derivano, effetti sia di natura personale sia conseguenze che incidono sui rapporti di natura patrimoniale degli ex- coniugi.

La legge ha tuttavia previsto, al ricorrere di determinati presupposti, il riconoscimento di diritti patrimoniali al coniuge divorziato, tra quali rileva *in primis* l'assegno divorzile.

L'assegno divorzile è espressamente disciplinato dall'art. 5 Legge 898 del 1970, come modificato dall'art. 10 della Legge n.74 del 1987, il quale al sesto comma statuisce che: *"Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha i mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive."*

Come si evince dal *dictum* normativo diversi sono i fattori che il Giudice deve valutare ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio.

Il Tribunale dovrà infatti stimare i seguenti elementi in rapporto alla durata del vincolo matrimoniale: 1) condizioni dei coniugi; 2) ragioni della decisione; 3) contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione della famiglia e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune; 4) il reddito di entrambi i coniugi.

Esaminati i predetti elementi, il Giudice disporrà l'obbligo della somministrazione periodica dell'assegno di divorzio in capo ad uno dei due coniuge a favore dell'altro allorquando quest'ultimo sia economicamente più debole, *rectius*, non sia economicamente autosufficiente.

La Giurisprudenza si è a lungo interrogata sulla corretta valenza e portata sul piano pratico ed effettivo della c.d. "inadeguatezza dei mezzi economici" di uno degli ex coniugi, così come espressamente statuito dal 6° comma dell'art. 5 Legge n. 898 del 1970, e tale da comportare il diritto patrimoniale all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge.

Sul punto si sono sviluppati diversi orientamenti, ed in questo sede, verrà enunciato il più recente, espresso dalla Corte di Appello di Napoli con pronuncia del [22.02.2018 n.911](#), in raffronto con il precedente orientamento più recente, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezione Semplice, con pronuncia del 10.05.2017 n. 11504¹

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

La determinazione dell'assegno di divorzio: gli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione Civile con pronuncia n. 11490 del 1990 e pronuncia n. 11504 del 2017

Prima della pronuncia, a Sezioni Semplici, della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 11504/2017, l'orientamento giurisprudenziale relativo al riconoscimento dell'assegno divorzile, prevedeva sostanzialmente la verifica da parte dell'Ill.stre Giudicante dell'esistenza di due "fasi": la prima fase relativa all'esistenza dei presupposti dell'"*an*", ossia del diritto all'assegno divorzile;

¹ Per approfondimenti si veda VIOLA, [Assegno divorzile e revirement Cassazione: la sezione semplice non poteva discostarsi dalle Sezioni Unite](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2017.

una seconda fase, successiva all'accertamento in positivo dell'*an*, volta alla determinazione del "*quantum*" dell'assegno divorzile.²

In forza dell'art. 5 della Legge n.898 del 1970, il Giudice valutava la sussistenza o meno dei "*mezzi adeguati o comunque l'impossibilità di procurarsi tali mezzi per ragioni oggettive*"^e, conseguentemente, il diritto all'assegno divorzile utilizzando come parametro di riferimento "il tenore di vita condotto dal coniuge in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso": all'ex coniuge spettava l'assegno di divorzio laddove l'accertamento del Giudice rilevasse che quest'ultimo non fosse stato economicamente indipendente o autosufficiente tale da non essere in grado di condurre un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio (senza che fosse necessario uno stato di bisogno dell'ex coniuge avente diritto, potendo lo stesso essere anche economicamente indipendente) che secondo, l'orientamento giurisprudenziale, doveva essere mantenuto anche nella fase divorzile³ in virtù della sopravvivenza del principio di solidarietà economica tra i coniugi valido anche nella fase di divorzio tra gli stessi.

Il predetto costante orientamento giurisprudenziale, espresso dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con pronuncia n. 11490/1990, ha subito un'inversione di rotta con la pronuncia della Prima Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione n. 11504/2017 che ha previsto un diverso parametro di riferimento al quale ancorare l'esistenza o meno dei "*mezzi adeguati o comunque l'impossibilità di procurarsi tali mezzi per ragioni oggettive*"^e, conseguentemente, la debenza dell'assegno divorzile a carico di uno degli ex-coniugi in favore dell'altro.

Tale parametro in forza del quale va interpretato l'inciso "mezzi adeguati" di cui all'art. 5 comma sei della Legge 1970 n. 898 (e in forza del quale viene accertata dal Giudice l'esistenza del primo presupposto dell'*an* dell'assegno di divorzio) va riferito esclusivamente all'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge più debole.

Laddove infatti rilevi che l'ex coniuge sia dotato di "autoresponsabilità economica" desunta da una serie di indici che vanno vagliati caso per caso, quest'ultimo non avrà diritto all'assegno di divorzio (c.d. mancanza del requisito dell'*an* dell'assegno di divorzio).

I fattori sulla base dei quali va valutata l'esistenza o meno dell'autosufficienza economica sono:

- a) Possesso di redditi di qualsiasi genere e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari;
- b) Capacità ed effettive possibilità di lavoro personale in relazione alla salute, all'età, sesso e mercato del lavoro nel luogo di dimora;
- c) Stabile disponibilità di una casa di abitazione;

Una volta che il Giudice abbia provveduto all'accertamento, in positivo, dell'esistenza di tali fattori e dunque al riconoscimento della somministrazione dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge economicamente più debole, per la successiva fase di quantificazione dell'assegno il Giudice farà espresso

² Sul punto si veda VOLPE, [Assegno di divorzio alla luce di Cassazione Civile 11504/2017](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2017.

³ Si veda [Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 11490/1990](#) in *La Nuova procedura Civile*, 3, 2017.

riferimento ai parametri così come delineati dal sesto comma dell'art. 5 della Legge n. 898 del 1970, rapportati alla durata effettiva del matrimonio.

Dai sopra esposti rilievi emerge pertanto la funzione attribuita all'assegno di divorzio, avente pertanto una funzione esclusivamente "assistenziale" nei confronti dell'ex coniuge economicamente più debole rispetto all'altro.⁴

La nuova pronuncia della Corte d'Appello di Napoli, sentenza del 22.02.2018 n. 911: principio di diritto

L'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di merito con la pronuncia [n.911 del 2018](#) pone l'accento sulla natura dell'assegno divorzile attribuendo allo stesso una funzione di natura compensativa che si affianca alla natura assistenziale dello stesso: nella determinazione e quantificazione dell'assegno di divorzio sarà necessario verificare, caso per caso, "il contributo dato da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare, e dei sacrifici fatti a tal fine"⁵.

Necessario sarà pertanto a tal fine, la determinazione da parte del Giudice del contributo personale ed economico dato dall'ex coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, nel fondamentale filtro, poi, della durata del rapporto matrimoniale.

Tale nuovo orientamento giurisprudenziale, il quale ribadisce come le due fasi dirette alla determinazione ed quantificazione dell'assegno divorzile (fase dell'*an debeat* e del *quantum*) in favore dell'ex coniuge economicamente più debole, siano tra loro strettamente connesse e correlate ai fini della definitiva determinazione dell'assegno divorzio, nell'applicazione dei principi sanciti dall'art. 5 sesto comma della Legge n.898 del 1970 come successivamente modificata, sancisce quale primario criterio di riferimento il tenore di vita matrimoniale: l'assegno di divorzio ha la funzione di ridurre il divario economico tra gli ex coniugi, ai fini di un tendenziale riequilibrio delle loro posizioni economiche, ma anche di un'equa condivisione della capacità di reddito.

L'assegno divorzile, per svolgere tale funzione, in un ottica di riequilibrio, dovrà dunque essere determinato tenendo conto di tutti gli apporti, economici e non (cura della prole..) dispiegati dai coniugi, in modo particolare dal coniuge richiedente l'assegno di divorzio, in costanza di matrimonio.

⁴ Si veda [Assegno divorzile, no al revirement del 2017, sì al tenore di vita matrimoniale e al contributo concreto dato alla vita familiare: funzione compensativa come stella polare per la quantificazione dell'assegno](#) in *La Nuova Procedura civile*, 2, 2018.

⁵ Si veda [Assegno divorzile, no al revirement del 2017, sì al tenore di vita matrimoniale e al contributo concreto dato alla vita familiare: funzione compensativa come stella polare per la quantificazione dell'assegno](#) in *La Nuova Procedura civile*, 2, 2018.